# Regolamento di disciplina

#### **PREMESSA**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, DPR 235/07 e nota prot. 3602/PO del 31/07/2008, per definire violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

### COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Art.1 In conformità a quanto elencato nell'art.3 del D.P.R. 249/1998, e successive modifiche, e nel Patto di corresponsabilità, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono le violazioni dei seguenti doveri scolastici:

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro Compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi affermati nell'art. I dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 Coerentemente ai doveri elencati all'art. 1 di seguito si individuano i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari:

- 1. **Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale:
  - a) assenze non giustificate;
  - b) ritardi reiterati in mancanza di adeguata motivazione o non giustificati;
  - c) presentazione di dichiarazioni o giustificazioni false per il contenuto o la sottoscrizione;

- d) comportamenti che disturbano il sereno e produttivo svolgimento della lezione: distrazione, attività non coerente con la lezione, immotivate interruzioni;
- e) mancanza ripetuta del materiale scolastico necessario per l'esecuzione di attività indispensabili alla lezione;
- f) rientro in ritardo alla fine dell'intervallo o nei trasferimenti, verso o di ritorno, dai vari ambienti che costituiscono l'istituto: laboratori, palestra, azienda, ecc.;
- g) schiamazzi o disturbo duranti i cambi d'ora, l'intervallo o durante i trasferimenti all'interno della scuola;
- h) sosta al bar della scuola al di fuori dei tempi consentiti;
- i) inosservanza delle disposizioni riguardanti le uscite anticipate, allontanamento dalla scuola senza autorizzazione;
- j) uso del telefono cellulare, "iphone", "ipod" e mezzi similari in classe durante la lezione;
- k) divieto di fumare, di assumere alcolici o sostanze stupefacenti all'interno del perimetro dell'Istituto.
- l) bullismo

### 2. Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica:

- a) uso di linguaggio, verbale o gestuale, volgare o blasfemo;
- b) espressioni verbali o comportamenti che violano la dignità personale o il rispetto di qualsiasi altro componente la comunità scolastica: Capo d'Istituto, Docenti, Personale non docente o di altro Studente o Studentessa, quale che sia la sua età e condizione;
- c) impiego di telefono cellulare, "iphone", "ipod" e mezzi similari, all'interno del perimetro dell'Istituto, per catturare e diffondere, scritti, parole e immagini violando la riservatezza della persona interessata;
- d) comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico; ad esempio mediante aggressione fisica o con lancio di oggetti o mediante utilizzo in modo improprio di attrezzature della scuola, ecc.;
- e) utilizzo in modo improprio, contravvenendo alle istruzioni degli insegnanti ed alle norme di sicurezza, di macchine o attrezzature della scuola, creando situazioni di pericolo dell'integrità fisica delle persone;
- f) volontario deterioramento, danneggiamento, dispersione o sottrazione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico.

## 3. Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere:

- a) comportamenti ripetuti di creazione di sporcizia o disordine nelle aule o nei laboratori, di abbandono di rifiuti negli ambienti o negli spazi scolastici;
- b) imbrattamento di pareti interne o parti esterne dell'Istituto;

- c) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
- d) manomissione, danneggiamento o sottrazione di documenti o strumenti, ivi compresi i presidi relativi alla sicurezza;
- e) accesso e/o manipolazione del registro elettronico.

#### SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

### Art. 3 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni:

**Si riafferma** che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente. (DPR 335/2007, art.1, 2 c.).

- o Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (DPR 335/2007, art.1, 3 c.).
- o *La responsabilità disciplinare è personale.* (DPR 335/2007, art.1, 3 c.).
- o Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. (DPR 335/2007, art.1, 3 c.).
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. (DPR 335/2007, art.1, 5 c.).
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. (DPR 335/2007, art.1, 5 c.).
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
- L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità in solido dello studente e della famiglia per il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione che comporta allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica in attività a favore della stessa comunità scolastica con modalità da concordare. (DPR 335/2007, art.1, 5 c.).
- Nel caso si verifichino comportamenti non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

# Art. 4 Sanzioni correlate ai comportamenti irregolari e organi competenti a irrogarle:

- 1. il <u>richiamo scritto</u>, da riportare nelle "**note**" del registro elettronico, <u>dell'insegnante</u> che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- 2. il <u>richiamo scritto</u>, da riportare nelle "**note**" del registro elettronico, del <u>Capo di Istituto</u> a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- 3. <u>l'obbligo</u> per lo studente di <u>prestare attività a favore della comunità scolastica</u>;
- 4. <u>l'allontanamento temporaneo</u> dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a quindici giorni, irrogata dal <u>Consiglio di classe</u>;
- 5. <u>l'allontanamento temporaneo</u> dalla comunità scolastica per un <u>periodo maggiore di quindici giorni</u>;
- 6. <u>l'allontanamento</u> dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

## 7. l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Riguardo alle <u>sanzioni di cui ai punti: 5, 6, 7</u> si precisa che tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, <u>in conformità alle condizioni indicate dall'art.1,</u> <u>comma 9, DPR 235/07</u>, a cui si rimanda.

In <u>alternativa alle sanzioni previste nel punto 4</u>, e per un numero di giorni corrispondente, sarà individuato un <u>obbligo</u> per lo studente di <u>prestare attività a</u> favore della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 4 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa <u>verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi</u> dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (art.1, co. 9 ter. DPR 235/07).

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sarà previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. (art.1, co.8 DPR 235/07).

# TABELLE DELLE VIOLAZIONI - COMPORTAMENTI SANZIONABILI - SANZIONI

Art.2, 1c. Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale.						
Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti elencati.  Organo competente.	Avuto riguardo alla gravità del comportamento	Reiterazione del/dei comportamenti censurati			
<ul> <li>a) assenze non giustificate;</li> <li>b) ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati;</li> <li>c) presentazione di dichiarazioni o giustificazioni false per il contenuto o la sottoscrizione;</li> </ul>	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico. Insegnante coordinatore	Capo di Istituto TO	nporaneo dalla .a. 2 - 4 gg.			
<ul> <li>d) comportamenti che disturbano il sereno e produttivo svolgimento della lezione: distrazione, attività non coerente con la lezione, immotivate interruzioni;</li> <li>e) mancanza ripetuta del materiale scolastico necessario per l'esecuzione di attività tecnico pratiche indispensabili alla lezione;</li> <li>f) rientro in ritardo alla fine dell'intervallo o nei trasferimenti, verso o di ritorno, dai vari ambienti che costituiscono l'istituto: laboratori, azienda;</li> <li>g) schiamazzi o disturbo duranti i cambi d'ora, l'intervallo o durante i trasferimenti all'interno della scuola;</li> <li>h) sosta al bar al di fuori dei tempi consentiti;</li> </ul>	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico. Insegnante	Richiamo scritto del Capo di Istituto da riportare nelle "note" del registro elettronico.	allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 2 - 4 gg.			
<ul> <li>i) inosservanza delle disposizioni riguardanti le uscite anticipate, allontanamento dalla scuola senza autorizzazione;</li> <li>j) divieto di fumare o di assumere alcolici;</li> </ul>	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Capo d'Istituto	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 3 - 6 gg;  Consiglio di classe eventuale denuncia alla P.S.				
k) uso del telefono cellulare, "iphone", "ipod" e mezzi similari in classe durante la lezione;	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico. Sequestro dell'apparecchio e sua consegna al tutore. Capo d'Istituto	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 3 - 6 gg;				

a) divieto assumere sostanze stupefacenti all'interno del perimetro dell'istituto.

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 - 15 gg;

Consiglio di classe - denuncia alla P.S.

	Art.2, 2 c. Violazione dei doveri n	nei confronti degli altri sogget	ti della comunità scola	stica.	
	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti elencati. Organo competente.	Avuto riguardo alla gravità del comportamento	Reiterazione del/dei comportamenti censurati	
a)	uso di linguaggio verbale o gestuale, volgare o blasfemo;	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Insegnante	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Capo di Istituto.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 2- 4 gg. Consiglio di classe	
b)	espressioni verbali o comportamenti che violano la dignità personale o il rispetto di qualsiasi altro componente la comunità scolastica: Capo d'Istituto, Docenti, Personale non docente o di altro Studente o Studentessa, quale che sia la sua età e condizione;	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Capo di Istituto.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 3- 6 gg.  Consiglio di classe		
c)	impiego di telefono cellulare, "smartphone", "ipod" e mezzi similari, all'interno del perimetro dell'Istituto, per catturare e diffondere, scritti, parole e immagini violando la riservatezza dell'interessato;	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Capo di Istituto.	allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg.  Consiglio di classe		Eventuale denuncia
d)	comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico, quali: lancio di oggetti, utilizzo in modo improprio di attrezzature della scuola, ecc.;	allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg.  Consiglio di classe		alle autorità di P.S.	
e) f)	utilizzo in modo improprio, contravvenendo alle istruzioni degli insegnanti ed alle norme di sicurezza, di macchine o attrezzature agricole della scuola, creando situazioni di pericolo dell'integrità fisica delle persone; volontario deterioramento, danneggiamento, dispersione o sottrazione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico;	allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg.  Consiglio di classe		Risarciment o del danno; eventuale denuncia alle autorità di P.S.	

g) bullismo in ambito scolastico*	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: oltre 15 gg.	Eventuale denuncia
g) bullishio ili ambito scolastico	Consiglio di istituto	alle autorità di P.S.

<sup>\*</sup> da intendersi anche all'esterno del perimetro dell'istituto e al di fuori dell'orario scolastico, se il comportamento lede il diritto alla frequenza serena di uno o più elementi del gruppo classe.

Art. 3, 2 c. Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere.						
Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti elencati. Organo competente.	Avuto riguardo alla gravità del comportamento	Reiterazione del/dei comportamenti censurati			
<ul> <li>a) comportamenti ripetuti di creazione di sporcizia o disordine nelle aule o nei laboratori, di abbandono di rifiuti negli ambienti o negli spazi scolastici;</li> <li>b) imbrattamento di pareti interne o parti esterne dell'istituto;</li> </ul>	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico. Insegnante	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico. Capo di Istituto.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 3 – 6 gg. Consiglio di classe	Eventuale risarcimento del danno.		
c) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;	Richiamo scritto da riportare nelle "note" del registro elettronico.  Capo di Istituto.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg.  Consiglio di classe		Risarcimento del danno; eventuale denuncia alle autorità di P.S.		
d) manomissione, danneggiamento o sottrazione di documenti o strumenti, ivi compresi i presidi relativi alla sicurezza.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg.  Consiglio di classe			Risarcimento del danno; eventuale denuncia alle autorità di P.S.		
e) accesso e/o manipolazione del registro elettronico	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: 6 – 15 gg. Consiglio di classe  Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: oltre 15 gg. Consiglio di istituto		Eventuale denuncia alle autorità di P.S.			

Relativamente alle sanzioni sopraindicate che prevedono l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, *allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.* (cfr. art. 1, comma 5, DPR 235/07) Tale attività può costituire *sanzione* 

<u>autonoma</u> diversa dall'allontanamento dalla comunità scolastica, o anche <u>misura accessoria che si accompagna alla sanzione di allontanamento dalla comunità stessa</u>.

Le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica potranno consistere in: attività di segreteria, di pulizia dei locali della scuola, esecuzione di piccole manutenzioni, attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

#### PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

## Art. 5 Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- 1. per il <u>richiamo scritto del docente</u>, l'insegnante che rileva la mancanza:
  - contesta immediatamente l'addebito allo studente o alla studentessa e lo invita ad esporre le ragioni del proprio comportamento;
  - o trascrive sul registro elettronico, alla voce corrispondente e in forma chiara e sintetica, la motivazione del richiamo.
- 2. per il **richiamo scritto del Dirigente**, su segnalazione dell'insegante che rileva la mancanza, il Capo di istituto:
  - o contesta, entro le successive 24 ore, l'addebito allo studente o alla studentessa e lo invita ad esporre le ragioni del proprio comportamento;
  - o trascrive sul registro elettronico, alla voce corrispondente e in forma chiara e sintetica, la motivazione del richiamo.
- 3. per le sanzioni disciplinari seguenti: A) <u>l'obbligo</u> di <u>prestare attività a favore della comunità scolastica</u> e B) <u>l'allontanamento temporaneo</u> dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a quindici giorni, irrogata dal <u>Consiglio di classe</u>.

### Il Dirigente:

- o non più tardi di 3 giorni lavorativi dalla violazione, contesta all'interessato l'addebito e lo invito ad esporre le proprie ragioni;
- o procede ad una eventuale verifica istruttoria delle ragioni addotte dallo studente o studentessa;
- o convoca il Consiglio di classe in sede disciplinare entro 8 giorni lavorativi dalla violazione.

# Il Consiglio di classe:

- o ha facoltà di acquisire le testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare;
- o delibera a maggioranza sull'eventuale sanzione.

Della deliberazione del Consiglio di classe sarà data comunicazione allo studente entro 24 ore, che sarà altresì informato sulla possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento.

Nel caso in cui il Consiglio di classe, valutata la gravità dei fatti, ed accertata la responsabilità, proponesse un allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o la sua esclusione dalla valutazione finale, il Dirigente convocherà il Consiglio di Istituto in sede disciplinare entro gli 8 giorni lavorativi seguenti per deliberare sul caso.

**Art.6** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola (Art. 2, 2 c. D.P.R. 335/07) che risponde entro 10 giorni.

II ricorso dovrà essere presentato in forma scritta e dovrà essere indirizzato al Capo di Istituto.

Ulteriori ricorsi contro le decisioni dell'Organo di Garanzia sono possibili secondo tempi e modalità stabiliti dalle vigenti normative regionali e statali.

L'Organo di Garanzia di Istituto decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

## **Appendice**

Motivazione La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

<u>Composizione C. C.</u> Riguardo al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n.297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella <u>composizione allargata a tutte le componenti</u>, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. (Nota Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008)

Procedimento <u>Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa</u>, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla <u>Legge n. 241/90</u> e successive modificazioni, in tema di <u>a) avvio del procedimento</u>, <u>b) formalizzazione dell'istruttoria</u>, <u>c) obbligo di conclusione espressa</u>, <u>d) obbligo di motivazione</u> e <u>e) termine</u>.